

DECRETO 27 LUGLIO 2000
MODIFICAZIONI AL DECRETO 24 MAGGIO 2000 RECANTE FISSAZIONE DEI
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA CAUZIONE
PREVISTA DALL'ART. 5, COMMA 4-BIS, DEL D.M. N. 527/1995 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 4-bis del suddetto D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il programma agevolato;

Visto il proprio decreto 24 maggio 2000 con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dal citato articolo 5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10, del citato decreto 24 maggio 2000 che prevede che per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente maturi interessi al vigente tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea;

Considerato che l'articolo 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) dispone che su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito,

deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Ritenuto opportuno adeguare la disposizione recata dal citato articolo 1, comma 10, del decreto 24 maggio 2000 a quanto previsto dal suddetto articolo 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

DECRETA:

Art. 1

1. Nell'articolo unico del decreto 24 maggio 2000, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente matura interessi al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

IL MINISTRO